

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio Alto Vicentino)

Art. 3, comma, lettera b), del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12 MARZO 2018

IL DIRIGENTE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – CIG 6603958E87. RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1216/2018 -

Premesso che la CUC Schio Val Leogra ha svolto le procedure di gara per l'appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo agli uffici della stazione appaltante Comune di Schio nella procedura di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Vicenza 3;

Considerato che la gara stessa, svoltasi nei giorni 23 marzo, 11 e 22 aprile, 13 maggio 2016, è stata aggiudicata al Consorzio Reti Gas S.c.a r.l., giusta determinazione 3 giugno 2016, n. 31;

Dato atto:

- che il secondo classificato, Studio Fracasso S.r.l., ha promosso un ricorso dinanzi al TAR Veneto per l'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore del suddetto aggiudicatario;
- che il TAR Veneto ha rigettato l'istanza di sospensione attesa la *“completezza dei contratti di avvalimento prodotti dall'aggiudicataria”*;
- che avverso la predetta ordinanza, il secondo classificato si è appellato al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 8413, ha rigettato il gravame;
- che il Tar Veneto con sentenza n. 141/2017, pubblicata in data 08/02/2017, ha rigettato il ricorso confermando la validità ed efficacia dei contratti di avvalimento allegati;
- che il Comune di Schio ha, pertanto, stipulato con l'avente titolo Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l. il contratto di data 8 marzo 2017, n. 22914 di Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato lo stesso giorno, al n. 1951, Serie 1T, per l'*“Appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, dell'Ambito Vicenza 3 Valli Astico, Leogra, Timonchio”*;
- che lo Studio Fracasso S.r.l. ha promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 141/2017;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1216/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, ha riformato la sentenza del Tar Veneto, disponendo:

a) l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del Consorzio Reti Gas S.c.a r.l.;

b) l'inefficacia del contratto stipulato tra il Consorzio Reti Gas S.c.a r.l. stesso;

c) la riattivazione, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, della procedura di gara, sottoponendo ad autonoma valutazione l'offerta formulata dallo Studio Fracasso S.r.l. aggiudicandogli, all'esito, il contratto, in assenza di ragioni ostative;

Vista la determinazione dirigenziale n. 317 del 7 marzo 2018, con la quale il Comune di Schio, in esecuzione della sentenza di cui sopra, ha disposto per la riattivazione del procedimento di gara;

Ritenuto, pertanto, di dover riconvocare la commissione giudicatrice dell'originaria procedura così composta:

Livio Bertoia – Dirigente – Presidente

Milena Bortoli – funzionario del Comune di Valdagno – componente

Patrizia Pellizzari – funzionario del Comune di Schio – componente

Giovanna Casarotto – segretaria,

dando atto che la medesima dovrà:

- prendere atto che è stata annullata l'aggiudicazione disposta in favore del primo classificato Consorzio Reti Gas S.c.a r.l. per le motivazioni espresse nella sentenza n. 1216/2018;
- valutare autonomamente l'offerta del secondo classificato Studio Fracasso S.r.l.;
- proporre l'aggiudicazione al secondo classificato, in assenza di ragioni ostative;

Ritenuta la propria competenza;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente provvedimento;

2) di recepire quanto determinato dal Comune di Schio in ordine all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1216/2018, per le parti di competenza della CUC Schio Val Leogra;

3) di convocare, pertanto, per le ore 10.30 del giorno 21 marzo 2018 la commissione di gara composta dai signori:

Livio Bertoia – Dirigente – Presidente

Milena Bortoli – funzionario del Comune di Valdagno – componente

Patrizia Pellizzari – funzionario del Comune di Schio – componente

Elisa Gianetti – segretaria;

4) di dare atto che la commissione dovrà:

- prendere atto che è stata annullata l'aggiudicazione disposta in favore del primo classificato Consorzio Reti Gas S.c.a r.l. per le motivazioni espresse nella sentenza n. 1216/2018 riferite alla ritenuta invalidità e inefficacia dei contratti di avvalimento dal medesimo prodotti in sede di gara;
- valutare autonomamente l'offerta del secondo classificato Studio Fracasso S.r.l.;
- proporre l'aggiudicazione al medesimo secondo classificato, in assenza di ragioni ostative;

5) di comunicare l'esito del riesame al Comune di Schio per gli adempimenti di competenza;

6) di riservarsi l'adozione di altro provvedimento per il rimborso delle spese spettanti al commissario esterno, dott. Milena Bortoli.

IL DIRIGENTE
dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)

